

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO — ARTIGIANATO
— COMMERCIO CON L'ESTERO

96.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ENRICO MANCA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Disciplina delle società di ingegneria (Approvato dal Senato) (2155) . . .	1137
PRESIDENTE	1137, 1141
CITARISTI SEVERINO, <i>Relatore</i>	1137

La seduta comincia alle 10.

MAURO OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina delle società di ingegneria (Approvato dal Senato) (2155).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina delle società di ingegneria », già approvato dal Senato nella seduta del 26 novembre 1980.

Do la parola al relatore onorevole Citaristi.

SEVERINO CITARISTI, *Relatore*. Premetto che questa è la quarta relazione che tengo in Commissione sul provvedimento al nostro esame.

Per memoria degli onorevoli colleghi, ricordo che la prima relazione è stata da me tenuta il 17 dicembre 1980. Subito dopo è stato costituito un Comitato ristretto, che a partire dal 20 gennaio 1981 ha tenuto una serie di riunioni con audizioni di rappresentanti degli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, delle forze sindacali e dell'OICE, l'organismo che raggruppa le società di ingegneria.

In data 11 marzo 1982 ho riferito ai colleghi della Commissione i risultati dei lavori del comitato ristretto ed ho fatto un'ampia relazione sul ruolo delle società di ingegneria, sull'importanza che sono andate assumendo e quindi sulla necessità di una loro regolamentazione, perché possano continuare con maggiore tranquillità a svolgere la loro attività. Ho illustrato, infine, il contenuto dei vari articoli.

Una terza relazione è stata da me tenuta il 30 settembre 1982; e l'esame del provvedimento è sempre stato rinviato anche in seguito alle numerose proteste espresse, con decine e decine di telegrammi e di lettere, da parte dei rappresentanti nazionali e provinciali dei vari ordini dei liberi professionisti.

Tralascio di ricordare le altre date in cui l'argomento è stato messo all'ordine del giorno e in cui si è iniziata la discussione per poi rinviarla per vari motivi.

Esporrò, ora, in modo più dettagliato, le finalità di questo disegno di legge e il contenuto dei vari articoli, non sottacendo le perplessità che ha sollevato e sta sollevando in vari ceti produttivi, e professionali, indirettamente interessati da tale provvedimento.

Il disegno di legge, già approvato dal Senato nella seduta del 18 novembre 1980, ha sollevato e sta sollevando, come dicevo, notevoli preoccupazioni negli ordini dei liberi professionisti: preoccupazioni che si sono manifestate in pubbliche assemblee, in articoli sulla stampa quotidiana e specializzata e che sono state esposte anche al Comitato ristretto di questa Commissione durante le numerose audizioni effettuate.

In sostanza si afferma, da parte dei rappresentanti dei suddetti ordini e colleghi professionali: che con un capitale di 400 milioni si può costituire da parte di un qualsiasi gruppo di cittadini una società che può operare nel campo progettuale, congestionando ancor di più l'area di lavoro propria della libera professione, svolta da decine di migliaia di professionisti; che queste società, per svolgere attività per le quali si richiede un titolo professionale, si avvalgano di dipendenti (vedi articolo 3) che non sarebbero tutelati nella loro professionalità; e soprattutto che queste società di ingegneria sono sottratte totalmente a qualsiasi controllo e vigilanza da parte delle istituzioni professionali, che finirebbero di conseguenza per svolgere le proprie funzioni solo nei confronti di singoli professionisti; che a queste società non sono applicabili le norme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815: cioè si riconosce la legittimità dell'esercizio professionale nel settore tecnico, reso per il tramite di società di capitali, cioè si consente in pratica l'indiscriminata costituzione di SpA che possono operare nel settore progettuale, costituite da un gruppo qualsiasi di cittadini e non soggette a nessun controllo, perché è prevista dall'articolo 6 la semplice iscrizione in un registro senza alcuna indicazione su procedure e criteri di ammissione che sono demandate a un emanando decreto ministeriale.

Le imprese di costruzioni, a loro volta, lamentano che le società di ingegneria sarebbero abilitate anche ad eseguire le opere da esse progettate, senza sottostare alle norme vigenti per gli appalti pubblici e privati.

Questi, in sintesi, i timori e le lamentele espressi dai liberi professionisti e dalle imprese di costruzione. Dall'altra parte stanno le società di ingegneria, una realtà insopprimibile: 150 società, a capitale pubblico e privato, con oltre 20.000 dipendenti, il 70 per cento dei quali è costituito da tecnici e laureati specializzati.

Le società di ingegneria (altrimenti denominate società di progettazione, impre-

se ed organizzazioni di ingegneria o di consulenza, o « consulting engineering firms ») costituiscono il prodotto di una evoluzione recente del mondo industriale e tecnologico. L'oggetto più rilevante della loro attività è complesso ed in generale può essere definito come la prestazione di servizi tecnici integrati (i servizi di ingegneria) per ottenere risultati tecnici, economici, finanziari, ottimali.

Questa definizione, apparentemente generica, si estende ad una varietà di campi, giacché molto diversificati sono i settori di azione delle società di ingegneria. Per esaminare i più ricorrenti, ricorderò l'ingegneria civile, l'architettura, l'urbanistica, l'ingegneria idraulica, l'ingegneria dei sistemi, l'ingegneria dei trasporti, la produzione e la distribuzione di energia elettrica, l'agricoltura e la zootecnia, la pianificazione territoriale e socio-economica, e naturalmente i più importanti settori dell'industria primaria e manifatturiera. Tra questi ultimi segnalo particolarmente gli impianti di fertilizzanti, gli impianti petroliferi, farmaceutici, chimici e biochimici, l'industria alimentare e in generale l'agro-industria, gli impianti metallurgici, meccanici, elettrici ed elettromeccanici, l'industria tessile, gli impianti per la produzione di materiali da costruzione, gli impianti per la depurazione dell'acqua e dell'aria e per il trattamento di effluenti e di rifiuti solidi.

Ma le società di ingegneria non sono né aziende agricole né aziende industriali; non producono beni ma servizi: i servizi di ingegneria. In pratica questa espressione sottintende una varietà di prestazioni tecniche che vanno dagli studi di mercato e delle necessarie indagini tecnico-economiche e finanziarie, dagli studi di fattibilità e dai progetti di massima fino alla predisposizione esecutiva degli interventi (la loro programmazione e il loro coordinamento, la preparazione di specifiche tecniche, la progettazione esecutiva, l'assistenza agli approvvigionamenti, la supervisione dei lavori, il collaudo delle opere e delle forniture). Spesso questi servizi si estendono fino ad includere la formazione del personale e l'assistenza al-

l'avvio gestionale dell'impianto, e comportano la responsabilità globale di realizzazione di un'opera (nel caso di progetti « chiavi in mano » o « prodotto in mano »).

È tuttora vigente nel nostro paese la legge 23 novembre 1939, n. 1815, la quale così recita all'articolo 2: « È vietato costituire, esercitare o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od a terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria ».

L'articolo 1 di tale legge afferma: « Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forma di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nelle denominazione del loro ufficio o nei rapporti con terzi, esclusivamente la dizione di " studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario ", seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati ».

La legge fu emanata quanto, essendo stata interdetta l'attività professionale agli israeliti, si volle evitare che tale attività fosse nascosta dietro l'anonimato di una società.

L'abnormità della legge e la sua distanza dalle attuali realtà sociali sono tali che, almeno per quanto riguarda le società di ingegneria, questa legge non ha avuto nei tempi passati pratica applicazione.

Ma da qualche tempo tale legge è stata da taluni riscoperta e se ne tenta la applicazione contro le società di ingegneria.

Si sono avuti così casi di clienti che hanno rifiutato pagamenti di quanto dovuto, enti pubblici cui è stata contestata la possibilità di instaurare legalmente rapporti con le società di ingegneria.

Bisogna infatti tenere conto del fatto che l'Italia è l'unico paese della CEE nel quale le società di ingegneria abbiano difficoltà operative perché giuridicamente contestate; che in tutto il mondo le società di ingegneria operano come « punta di diamante » nell'esportazione: è facile intuire dall'entità dei lavori (dighe, porti, strade, assetto dei territori, progetti agro-industriali, eccetera) quale valore aggiunto e soprattutto quale « lavoro indotto » apportino alla bilancia dei pagamenti ed alle industrie dei rispettivi Stati; che il CEBI (Comité Européen des Bureaux d'Ingénierie), che raggruppa le associazioni europee delle società di ingegneria, totalizza oltre 800 aziende aderenti.

Quindi essenziale che anche in Italia almeno parzialmente riempito un vuoto legislativo e venga regolamentata la funzione delle società di ingegneria anche in ossequio a precise indicazioni che la Corte costituzionale ha dettato con la sentenza n. 17 del 1976.

Il disegno di legge sulla disciplina delle società di ingegneria approvato dal Senato detta in pochi essenziali articoli i requisiti della struttura delle società stesse, senza mancare di tutelare, nell'articolo 3, le esigenze degli ordini professionali.

Ecco un breve commento agli articoli del disegno di legge.

Nell'articolo 1 viene disciplinata per la prima volta la forma nella quale le imprese di « ingegneria » debbono pubblicamente costituirsi. Di queste imprese si parla già peraltro nella legge n. 183 del 1976 sulla « Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 ».

Per evitare possibili confusioni con forme organizzative di pure attività intellettuali e professionali, sempre a base individuale e personale, si è avvertita la opportunità di riaffermare che l'attività di queste società ha per oggetto l'esercizio, in via esclusiva, di una impresa industriale e si vale di una complessa organizzazione di uomini e di mezzi, sia per la parte tecnica, sia per l'indispensabile supporto amministrativo (*staff*), indican-

do i complessi campi d'azione di tali società.

L'articolo 2 mira a garantire gli utilizzatori dei servizi di ingegneria richiedendo un capitale sociale doppio rispetto a quello previsto per la costituzione delle società per azioni.

Un precedente legislativo analogo è stato stabilito per le società di revisione.

È prevista inoltre la possibilità che tali società si costituiscano nella forma della società cooperativa con obblighi e diritti inerenti a tale stato.

Il codice civile all'articolo 2238 dice in sostanza che una organizzazione ad impresa rimane tale anche quando uno degli elementi che la compongono è una attività personale esercitata da chi, in possesso dei relativi titoli professionali, è iscritto negli albi di cui all'articolo 2229 del codice civile. Le imprese di ingegneria ben possono esserne un esempio. In armonia con la distinzione di fondo delle professioni intellettuali, e con le specifiche leggi professionali, l'articolo 3 prevede il rapporto di lavoro subordinato con le società per quel professionista (architetto, ingegneri, altri) che venga inquadrato stabilmente nell'impresa per svolgere quell'attività professionale cui lo abilitino lo specifico titolo e l'iscrizione al suo albo.

Egli conserva naturalmente, nell'ambito di questo lavoro, la relativa personale responsabilità professionale.

L'articolo 4 vieta l'attività di intermediazione tra professionisti individuali e clienti, in quanto tale intermediazione violerebbe gli interessi tra professionisti iscritti agli albi, e potrebbe ingenerare confusione con le società di « ingegneria » che hanno tutt'altra essenza secondo lo spirito dell'articolo 1: e va pertanto vietata.

Per quanto riguarda l'articolo 5 va rilevato che la legge n. 1851 del 1939 vieta in sostanza l'esercizio anonimo o « in ditta » (senza indicazione delle persone) di attività professionali, tradizionalmente individuali. Essa ha quindi un ambito di applicazione estraneo a quello della pre-

sente legge, ma l'articolo 5 lo riafferma in modo chiaro. Le agevolazioni di cui all'articolo 13 della legge n. 183 del 1976 previste dal secondo comma di questo articolo hanno già come destinatrici le imprese-società di progettazione industriale.

L'articolo 6 prevede l'iscrizione di queste società in un apposito registro istituito presso il Ministero dell'industria. La domanda che ora ci si pone è la seguente: è possibile conciliare le esigenze delle società di ingegneria con le richieste, non sempre omogenee per la verità, avanzate dai liberi professionisti?

Sembra difficile. Il disegno di legge approvato dal Senato potrebbe anche essere emendato, per evitare che si formino società di comodo perché le società di ingegneria non invadano il campo dei liberi professionisti o perché sia maggiormente salvaguardata la dignità professionale dei dipendenti. In tal modo però si potrebbe correre il rischio reale di porre vincoli a società che svolgono in gran parte la loro attività all'estero e devono mantenere quella elasticità necessaria per essere competitive con le agguerrite società straniere concorrenti, che non hanno una specifica regolamentazione, ma devono solamente osservare le leggi generali che regolano le società di capitali.

Con alcuni emendamenti, presentati dal Governo, e altri concordati in Comitato ristretto, penso che il disegno di legge a nostro esame vada incontro alle legiti-

time esigenze delle società di ingegneria e non leda, per quanto compatibili con le suddette esigenze, gli altrettanto giusti diritti dei liberi professionisti e delle imprese di costruzione.

Termino con un auspicio: che quanto prima il Governo predisponga un provvedimento che serva a regolamentare l'associazione fra liberi professionisti: ne hanno il diritto e la categoria attende tale provvedimento. In tal modo potrebbero essere fugati apprensioni e timori derivanti dall'approvazione del disegno di legge al nostro esame e anche i liberi professionisti potrebbero avere la possibilità di dare vita ad organismi più idonei a far fronte alle esigenze di una società radicalmente mutata, socialmente e politicamente, dal lontano 1939 e che richiede servizi sempre più sofisticati e integrati, che certamente i liberi professionisti fra loro associati sarebbero in grado di offrire.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle 10,15.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO